



COPIA

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 82 DEL 28/06/2013

OGGETTO: Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" e L.R. n. 39 del 21.03.2000 e s.m.i. - Istituzione del catasto degli incendi boschivi.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle **ore 16.30** nella sala delle adunanze della Giunta del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	NOME	RUOLO	Presenti	Assenti
1	Bonechi Marcello	Sindaco	X	
2	Leoncini Luciana	Assessore		X
3	Ciampoli Cosimo	Assessore	X	
4	Pucci Andrea	Assessore	X	
5	Menguzzo Antonio	Assessore		X
			3	2

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Gamberucci Roberto (art. 97 comma 4 lettera a) D.lgs. 267/2000).

Il Sindaco Bonechi Marcello, assume la presidenza e constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

La Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, provvede, secondo quanto disposto dalla L. R. 21.11. 2000 n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e dalla L. R. 21.03.2000 n.39 “Legge Forestale” alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definito come Piano AIB;

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353, “Legge – Quadro in materia di incendi boschivi”, contenente divieti e prescrizioni derivanti da eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, la quale prevede all’art. 10, comma 2, l’obbligo per i comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi avvalendosi anche dei rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti all’art. 10, comma 1, della medesima legge;

Vista la L.R. 39/2000 “legge forestale della Toscana” e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 70 ter prevede:

- *I comuni, entro novanta giorni dall'approvazione del piano AIB, provvedono ad istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.*
- *I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.*
- *I comuni aggiornano annualmente il catasto di cui al comma 2 e registrano le scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7 dopo che sia trascorsi i periodi rispettivamente indicati all'art. 76, commi 4,5 e7”*

Considerato che l’istituzione del catasto prevede l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi cadenze temporali differenti ovvero:

1. vincoli quindicennali:

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni.

E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco deve essere espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell’atto.

Inoltre ai sensi dell’art. 76 comma 5 della L.R. 39/2000, sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

2. vincoli decennali:

E’ vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente all’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia, limitatamente ai soprassuoli delle aree boscate percorse dal fuoco.

In particolare ai sensi del comma 4 dell’art. 76 della L.R 39/2000, nei boschi percorsi da incendi è vietato, per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

3. vincoli quinquennali:

Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Inoltre ai sensi del comma 4 dell’art. 76 della L.R. 39/2000, nei boschi percorsi da incendi è vietato l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all’art.70 bis, comma 2 della L.R. 39/2000.

Considerato che la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” all’art.10 comma 2° prevede le seguenti attività: l’elenco dei soprassuoli interessati da incendio verrà esposto per trenta giorni all’Albo Pretorio del Comune per eventuali osservazioni. Decorsi trenta giorni l’Ufficio competente valuterà le osservazioni presentate e approverà, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

Preso atto che in data 23/09/2011 si è provveduto ad una prima pubblicazione dell’elenco provvisorio delle aree

candidate ad essere incluse nel catasto incendi, relative agli anni 1999, 2000, 2002, 2003, 2006 e 2010, in virtù dei rilievi pervenuti dal Corpo Forestale dello Stato relativamente agli incendi occorsi nel territorio comunale, secondo le modalità indicate ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 70 ter della L. R. T. n. 39/2000, costituito da particelle catastali o porzioni di esse meglio individuate nelle cartografie allegate alle schede di notifica degli eventi prodotte dal Corpo Forestale e che alla data del 25/10/2011 decorsi i termini di pubblicazione non risultavano pervenute osservazioni al protocollo del Comune.

Ritenuto, pertanto, di provvedere a istituire il “Catasto degli incendi boschivi”;

Ritenuto altresì:

1) di adottare ai sensi della L. 21/11/2000 n. 353 e della L.R. n. 39 del 21/03/2000, il suddetto catasto, dando atto che l'approvazione definitiva avverrà solo dopo l'espletamento delle procedure di pubblicazione e successivamente alla valutazione delle eventuali osservazioni presentate, così come indicato al comma 3 dell'art. 70ter della L.R. n. 39 del 21/03/2000;

2) di individuare nel Responsabile dell'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata il Responsabile della predisposizione e aggiornamento del suddetto Catasto;

3) di dare atto che il “catasto incendi” è costituito dai seguenti elaborati:

- elenco catastale distinto per foglio e particella delle aree percorse dal fuoco negli anni 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 e di quelle entro 50metri;
- estratti di mappa con l'indicazione del perimetro delle aree percorse dal fuoco negli anni 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012;
- planimetria in scala 1:10000 con l'individuazione delle aree percorse da incendio negli anni 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 e di quelle entro 50 metri

4) di dare atto che il catasto verrà aggiornato con cadenza annuale con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata;

5) di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenti per dare adeguata pubblicità al presente atto, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 70ter della L.R. 39/2000, mediante affissione all'albo pretorio del Comune, l'inserimento nel sito web del Comune;

6) di confermare che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco, è soggetto a sanzioni amministrative così come riporta all'art. 82 della L.R. 39/2000 e smi;

Vista la Legge Regione Toscana n. 21-03-2000 n. 39;

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353;

Visto il Decreto sindacale n. 2 del 02.01.2013;

PROPONE

1) di istituire presso l'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata ai sensi della Legge 21/11/2000 n.353, il “Catasto degli Incendi Boschivi”;

2) di individuare nell'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata il Responsabile del catasto degli incendi boschivi;

3) di adottare ai sensi della L. 21/11/2000 n. 353 e della L.R. n. 39 del 21/03/2000, il suddetto catasto, dando atto che l'approvazione definitiva avverrà solo dopo l'espletamento delle procedure di pubblicazione e successivamente alla valutazione delle eventuali osservazioni presentate, così come indicato al comma 3 dell'art. 70ter della L.R. n. 39 del 21/03/2000;

4) di individuare nel Responsabile dell'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata il Responsabile della predisposizione e aggiornamento del suddetto Catasto;

5) di dare atto che il “catasto incendi” è costituito dai seguenti elaborati:

- elenco catastale distinto per foglio e particella delle aree percorse dal fuoco negli anni 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 e di quelle entro 50metri;
- estratti di mappa con l'indicazione del perimetro delle aree percorse dal fuoco negli anni 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012;
- planimetria in scala 1:10000 con l'individuazione delle aree percorse da incendio negli anni 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 e di quelle entro 50 metri

- di dare atto che il catasto verrà aggiornato con cadenza annuale con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata;
 - di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenti per dare adeguata pubblicità al
 - presente atto, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 70ter della L.R. 39/2000, mediante affissione all'albo pretorio del Comune, l'inserimento nel sito web del Comune;
 - di confermare che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco, è soggetto a sanzioni amministrative così come riporta all'art. 82 della L.R. 39/2000 e smi;
- di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Delibera di Giunta Comunale N. 82

Unità Organizzativa proponente: Comune di Castellina in Chianti\\Ufficio tecnico Edilizia Urbanistica

OGGETTO: Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" e L.R. n. 39 del 21.03.2000 e s.m.i. - Istituzione del catasto degli incendi boschivi.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al d. lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all' oggetto che qui si intende integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con apposita separata votazione che ha dato esito unanime e favorevole:
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Bonechi Marcello

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott. Gamberucci Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata comunicata con lettera n _____ ai Capigruppo Consiliari in data _____ (art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000);
- E' stata comunicata con lettera n _____ al signor Prefetto in data _____ (art. 135, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00).
- Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gamberucci Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000:

- è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gamberucci Roberto